

CUP: E91D22000260005 Piano degli investimenti
di Acquedotto Pugliese S.p.A.
2018-2024

**PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
ESTENSIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA A SERVIZIO
DEL BORGO MONTALTINO NEL COMUNE DI BARLETTA (BT)**

Nota AIP prot.6510 del 21 dicembre 2021

Acquedotto Pugliese S.p.A.
Direzione Ingegneria

Il Responsabile del Procedimento
geom. Anastasio COTZIAS

Il Direttore
ing. Gaetano BARBONE



Ing. Alberto DE PASCALIS
Ing. Fabio DE PASCALIS



Ing. Gianluca PERRONE

**PROGETTAZIONE
RTP**

Studio di Ingegneria
DE VENUTO & Associati
Ing. Giuseppe De Venuto



Ing. Raffaele Michele CAGNAZZI
Ing. Salvatore CAPUTO
Ing. Antonio RINALDI



Ing. Vito Leonardo V. Casulli



Ing. Simone VENTURINI

Elaborato

SFA

STUDIO DI FATTIBILITA' AMBIENTALE

Codice Intervento P1779

Codice SAP: 470000002639

Prot. 8625/2023
Data: 03/02/2023

N. Rev.	Data	Descrizione	Disegnato	Controllato	Approvato
01	OTT.2023	Aggiornamento per VERIFICA
00	FEB.2023	Emesso per PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA

INDICE

1	PREMESSA.....	2
2	GENERALITÀ E CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO.....	3
3	DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO	5
4	VERIFICA DI COMPATIBILITA' CON GLI STRUMENTI URBANISTICI E DI TUTELA DEL TERRITORIO	7
4.1	Piano Paesaggistico Territoriale Regionale PPTR.....	7
4.2	Piano di assetto Idrogeologico (PAI) e Carta Idrogeomorfologica	14
4.3	Aree Naturali Protette; Siti d'Importanza Comunitaria (pSIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS); Important Bird Areas (IBA).	16
4.4	Piano di Tutela delle Acque (PTA).....	20
4.5	Strumento urbanistico comunale.....	23
5	ANALISI DELLE COMPONENTI AMBIENTALI.....	24
5.1	Atmosfera.....	24
5.2	Ambiente idrico	26
5.3	Suolo e sottosuolo.....	27
5.4	Ecosistemi naturali.....	27
5.5	Paesaggio e patrimonio culturale	28
5.6	Salute pubblica.....	28
5.7	Rumore e vibrazioni.....	29
5.8	Produzione di rifiuti	30
5.9	Ambiente urbano.....	31
6	CONCLUSIONI	32
	ALLEGATO 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI.....	33
	ALLEGATO 2 - CARTOGRAFIA CON INDIVIDUAZIONE DEI VINCOLI INERENTI IL "PPTR" 45	
	ALLEGATO 3 - CARTOGRAFIA CON INDIVIDUAZIONE DEI VINCOLI INERENTI IL "PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO" E LA CARTA IDROGEOMORFOLOGICA DELLA PUGLIA	46
	ALLEGATO 4 - CARTOGRAFIA CON INDIVIDUAZIONE DEI VINCOLI INERENTI "AREE PROTETTE", ZONE "SIC E ZPS" E AREE "IBA"	47
	ALLEGATO 5 - CARTOGRAFIA CON INDIVIDUAZIONE DEI VINCOLI INERENTI IL "PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA REGIONE PUGLIA"	48

1 **PREMESSA**

Il presente studio di fattibilità ambientale è stato redatto con l'obiettivo di esaminare gli interventi di progetto e gli impatti che possono avere sulle singole componenti ambientali interessate, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio delle opere.

Le opere di progetto riguardano interventi di completamento della rete fognaria nel territorio del comune di Barletta.

Nel dettaglio, nel presente studio, viene effettuata la verifica di compatibilità con gli strumenti pianificatori vigenti, anche in relazione al regime autorizzativo e in funzione dell'acquisizione dei pareri da parte di tutti gli enti coinvolti.

Nel seguito della presente relazione è riportato un paragrafo relativo al Quadro Normativo di Riferimento, suddiviso per componenti ambientali.

Tale elencazione sarà di supporto alla fase di identificazione e successiva stima degli impatti ambientali potenziali relativi alle attività di realizzazione delle opere (fase di cantiere) e alla gestione delle stesse (fase di esercizio).

Le valutazioni effettuate e l'individuazione di eventuali misure di mitigazione tengono in considerazione sia gli esiti delle indagini tecniche che le caratteristiche dell'ambiente interessato dall'intervento.

Occorre specificare che gli interventi previsti non ricadono nelle fattispecie previste dalla L.R. n. 11/2001 e s.m.i. e dai suoi allegati.

Il quadro normativo di riferimento per la redazione del presente studio è riportato in allegato 1.

2 GENERALITÀ E CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO

Il Comune di Barletta è un comune italiano 92 510 abitanti (fonte Istat 2020) co-capoluogo insieme ad Andria e Trani della provincia di Barletta-Andria-Trani in Puglia.

Il territorio comunale fa parte del bacino della valle dell'Ofanto e, oltre a essere bagnato dall'omonimo fiume, che funge amministrativamente come confine territoriale tra Barletta e Margherita di Savoia, ne ospita anche la foce.

Il territorio di Barletta, esteso su oltre 14 691 ettari e con circa 13,5 km di costa, si affaccia sul mare Adriatico all'imboccatura sud-est del golfo di Manfredonia, nell'area costiera in cui il litorale roccioso della Terra di Bari modifica le sue caratteristiche giungendo alle sabbie della foce del fiume Ofanto. La città è situata sulla costa 5 km a sud-est dalla foce dell'Ofanto ed è ubicata su un bassopiano che varia dai 10 ai 30 metri sul livello del mare mentre il territorio comunale risulta compreso tra lo 0 e i 158 metri sul livello del mare. Il centro abitato si estende per una lunghezza da est ad ovest di circa 6 km, da nord a sud per circa 2 km ed un perimetro di circa 13 km.

Il terreno su cui insiste il territorio di Barletta è caratterizzato dalla presenza di arenarie, calcareniti, sabbia, argilla e tufo. Le trasformazioni antropiche del suolo hanno però modificato il suo paesaggio soprattutto nel periodo compreso tra il XIX e il XXI secolo. L'area protesa verso Canosa, calcarenitica, precedentemente adibita a prato per il pascolo, a vigneti e ad alberi da frutta oggi è caratterizzata da vigneti e oliveti. Stessa sorte è toccata alla zona verso Canne, argillosa, che non mostra più cerealicoltura e vegetazione spontanea, tipica delle sponde dell'Ofanto, ma vigneti e oliveti. Il territorio verso Trani, in precedenza paludoso, è stato bonificato con una conseguente scomparsa delle specie faunistiche fino ad allora presenti nei pressi delle acque stagnanti. La zona compresa tra Barletta e Andria non mostra invece segni di sostanziali modifiche, conservando la sua tipica vegetazione ricca di oliveti.

Da un punto di vista geologico la formazione più antica che ricade nel territorio di Barletta, pur non affiorando in corrispondenza dei siti in esame, è il 'Calcere di Bari'.

In trasgressione sui calcari mesozoici (substrato carbonatico), si rinvengono i sedimenti sabbioso-calcarenitici, marini, Plio-pleistocenici delle 'Calcareniti di Gravina' a cui si sovrappongono in successione stratigrafica le 'Argille Subappennine'.

I primi sono costituiti da limi e sabbie grossolane calcaree biancastre e/o giallastre più o meno cementate e da frammenti di organismi marini.

Le Argille Subappennine (Pleistocene inf.) sono costituite da argille marnose, più o meno siltose, grigio-azzurre o giallastre per alterazione, includenti resti di organismi marini.

Sovrapposti a tali depositi, si rinvengono, a luoghi, i sedimenti trasgressivi quaternari. Si tratta di depositi marini post-calabriani, generalmente terrazzati, formati da sabbie fini ('complesso sabbioso, siltoso-argilloso'), in prevalenza quarzose, gialle o rossastre, con straterelli cementati e da calcareniti grossolane.

A profondità variabile dalla superficie topografica si riconoscono le 'Argille a quadretti'; trattasi di un orizzonte argilloso e limo-argilloso bruno-grigiastro con fauna di ambiente lagunare.

L'idrogeologia del sito si caratterizza per la presenza di una falda 'profonda' e di una falda 'superficiale' .

La prima è collocata ad una profondità maggiore di 40 m dalla superficie topografica ed è circolante negli ammassi calcarei cretacei riferiti al 'Calcere di Bari'. Tale acquifero è confinato ed è, nei luoghi morfologicamente più depressi, di tipo artesiano.

La falda 'superficiale' è inserita nel complesso sabbioso siltoso-argilloso che presenta caratteri di permeabilità estremamente variabili.

Tra la falda 'superficiale', circolante nei sopraccitati depositi, e quella 'profonda', si interpongono generalmente le 'Argille subappennine', che rappresentano il substrato impermeabile delle acque circolanti nei litotipi superficiali.

All'interno dei depositi marini terrazzati sopra descritti è possibile localizzare lenti, più o meno cospicue, di sedimenti argillosi che possono costituire il letto di falde definite 'sospese' oppure il tetto di localizzati acquiferi confinati.

3 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO

Il presente progetto nasce dall'esigenza, di completare la rete idrica e fognaria presso il nucleo abitato di "Borgo Montaltino" nel territorio di Barletta.



Figura 1 - Inquadramento dell'area di intervento

I rilevamenti effettuati e le misure raccolte presso il Borgo Montaltino hanno evidenziato che per estendere il servizio idrico e implementare il fognario alle utenze già servite dal servizio idrico è prevista la realizzazione di condotte interrate per circa 10 km.

Considerata la morfologia della zona, è necessario prevedere n.2 impianti di rilancio e relative condotte prementi

Gli interventi possono essere sinteticamente descritti in:

- 3.300 m di rete idrica con tubazione in ghisa del DN100
- 5.212 m di condotte di fognatura con tubazioni in gres del DN200
- 2 impianti di Sollevamento
- 1.015 m di condotte prementi in ghisa DN100

e in dettaglio:

Fognatura	intervento	tipo	quantità
Tr.01	condotta a gravità	GRES - DN 200	2.260 m
Tr.02	condotta a gravità	GRES - DN 200	146 m
Tr.03	condotta a gravità	GRES - DN 200	61 m
Tr.04	condotta a gravità	GRES - DN 200	640 m
Tr.06	condotta a gravità	GRES - DN 200	585 m
Tr.07	condotta a gravità	GRES - DN 200	515 m
Tr.09	condotta a gravità	GRES - DN 200	766 m
Tr.10	condotta a gravità	GRES - DN 200	539 m
TOTALE Fognatura			5.512 m
I.S.1	impianto sollevamento	COMPATTO	1
I.S.2	impianto sollevamento	COMPATTO	1
TOTALE Impianti			2
Pr.05 - da I.S.1	condotta premente	GHISA - DN 100	464 m
Pr.08 - da I.S.2	condotta premente	GHISA - DN 100	551 m
TOTALE Prementi			1.015 m

Rete Idrica	intervento	tipo	quantità
Tratto RI.1	condotta	GHISA - DN 100	1.232 m
Tratto RI.2	condotta	GHISA - DN 100	115 m
Tratto RI.3	condotta	GHISA - DN 100	794 m
Tratto RI.4	condotta	GHISA - DN 100	76 m
Tratto RI.5	condotta	GHISA - DN 100	146 m
Tratto RI.6	condotta	GHISA - DN 100	937 m
TOTALE Rete Idrica			3.300 m

4 VERIFICA DI COMPATIBILITA' CON GLI STRUMENTI URBANISTICI E DI TUTELA DEL TERRITORIO

Allo scopo di eseguire una verifica preliminare di compatibilità degli interventi rispetto a vincoli, prescrizioni ed indirizzi di tutela dettati ed imposti dai vari strumenti presenti nel territorio a diversa scala, è stata effettuata una analisi di coerenza con riferimento ai seguenti strumenti di pianificazione territoriale:

- Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.);
- Aree protette (Legge 394/91, Delibera della Conferenza Stato Regioni del 24/07/2003, L.R. n. 19/97);
- Rete Natura 2000 (Direttiva 79/409/CEE, Direttiva 92/43/CEE, D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, D.G.R. dell'8 agosto 2002 n. 1157, D.G.R. del 21 luglio 2005, n. 1022);
- Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e Carta Idrogeomorfologica;
- Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.);
- Strumento urbanistico comunale.

Inoltre, in relazione all'acquisizione di ulteriori pareri amministrativi necessari, viene analizzato il quadro di riferimento degli enti coinvolti.

4.1 Piano Paesaggistico Territoriale Regionale PPTR

A seguito dell'emanazione del D.Lgs 42/2004 "Codice dei Beni culturali e del paesaggio", la Regione Puglia ha provveduto alla redazione di un nuovo Piano Paesaggistico coerente con i nuovi principi innovativi delle politiche di pianificazione, che non erano presenti nel P.U.T.T./p (Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio).

In riferimento a ciò, l'iter di elaborazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) è stato il seguente:

- la Giunta Regionale ha approvato, in data 11 Gennaio 2010, la Proposta di Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR). L'approvazione è stata effettuata per conseguire lo specifico accordo con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali previsto dal Codice e per garantire la partecipazione pubblica prevista dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica;
- Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1435 del 02/08/2013 è stato adottato il Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia (PPTR), pertanto da questa data non sono consentiti interventi in contrasto con le specifiche misure di salvaguardia ed utilizzazione

previste per gli ulteriori contesti come individuati nell'art.38 comma 3.1 delle NTA, ad eccezione degli interventi previsti dai Piani urbanistici esecutivi/attuativi e alle opere pubbliche che, alla data di adozione del PPTR abbiano già ottenuto i pareri paesaggistici a norma del PUTT/p e/o che siano stati parzialmente eseguiti.

- Il P.P.T.R. è stato approvato, da parte della Regione Puglia, con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015, i cui atti sono stati pubblicati sul B.U.R.P. n. 40 del 23 marzo 2015; ad oggi, si sono succedute diverse modifiche ed integrazioni al Piano stesso.

Come previsto dal Codice, il PPTR si configura come uno strumento avente finalità complesse, non più soltanto di tutela e mantenimento dei valori paesistici esistenti ma altresì di valorizzazione di questi paesaggi, di recupero e riqualificazione dei paesaggi compromessi, di realizzazione di nuovi valori paesistici.

In particolare il PPTR comprende:

- la ricognizione del territorio regionale, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni;
- la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del Codice, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso ai sensi dell'art. 138, comma 1, del Codice;
- la ricognizione delle aree tutelate per legge, di cui all'articolo 142, comma 1, del Codice, la loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
- la individuazione degli ulteriori contesti paesaggistici, diversi da quelli indicati all'art. 134 del Codice, sottoposti a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
- l'individuazione e delimitazione dei diversi ambiti di paesaggio, per ciascuno dei quali il PPTR detta specifiche normative d'uso ed attribuisce adeguati obiettivi di qualità;
- l'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
- la individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;

- la individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
- le linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti;
- le misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con gli altri piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.

Il PPTR, coerentemente con i caratteri generali sopraenunciati, si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione generale;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico;
- Lo Scenario strategico;
- Schede degli Ambiti Paesaggistici;
- Il sistema delle tutele: beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici;
- Il Rapporto Ambientale;
- Allegati al PPTR.

Di fondamentale importanza nel PPTR è la volontà conoscitiva di tutto il territorio regionale sotto tutti gli aspetti: culturali, paesaggistici, storici.

Attraverso l'Atlante del Patrimonio il PPTR, fornisce la descrizione, la interpretazione nonché la rappresentazione identitaria dei paesaggi della Puglia, presupposto essenziale per una visione strategica del Piano volta ad individuare le regole statutarie per la tutela, riproduzione e valorizzazione degli elementi patrimoniali che costituiscono l'identità paesaggistica della regione e al contempo risorse per il futuro sviluppo del territorio.

Il quadro conoscitivo e la ricostruzione dello stesso attraverso *l'Atlante del Patrimonio* oltre ad assolvere alla funzione interpretativa del patrimonio ambientale, territoriale e paesaggistico, definisce le regole statutarie, ossia le regole fondamentali di riproducibilità per le trasformazioni future, socioeconomiche e territoriali, non lesive dell'identità dei paesaggi pugliesi e concorrenti alla loro valorizzazione durevole.

Lo *scenario strategico* assume i valori patrimoniali del paesaggio pugliese e li traduce in obiettivi di trasformazione per contrastarne le tendenze di degrado e costruire le precondizioni di forme di

sviluppo locale socioeconomico autosostenibile.

Lo scenario è articolato a livello regionale in obiettivi generali (Titolo IV Elaborato 4.1), a loro volta articolati negli obiettivi specifici.

Gli obiettivi generali sono i seguenti:

- Garantire l'equilibrio idro-geomorfologico dei bacini idrografici;
- Migliorare la qualità ambientale del territorio;
- Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata;
- Riquilibrare e valorizzare i paesaggi rurali storici;
- Valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo;
- Riquilibrare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee;
- Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia;
- Favorire la fruizione lenta dei paesaggi;
- Valorizzare e riquilibrare i paesaggi costieri della Puglia;
- Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili;
- Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nella riquilibratura, riuso e nuova realizzazione delle attività produttive e delle infrastrutture;
- Garantire la qualità edilizia, urbana e territoriale per gli insediamenti residenziali urbani e rurali.

A loro volta gli obiettivi generali sono articolati in una serie di obiettivi specifici che caratterizzano lo scenario strategico del piano e che sono riferiti a vari ambiti paesaggistici

Gli ambiti paesaggistici sono individuati attraverso la valutazione integrata di una pluralità di fattori:

- la conformazione storica delle regioni geografiche;
- i caratteri dell'assetto idrogeomorfologico;
- i caratteri ambientali ed ecosistemici;
- le tipologie insediative: città, reti di città infrastrutture, strutture agrarie;
- l'insieme delle figure territoriali costitutive dei caratteri morfotipologici dei paesaggi;
- l'articolazione delle identità percettive dei paesaggi.

Ogni scheda di ambito si compone di tre sezioni:

- Descrizione strutturale di sintesi;
- Interpretazione identitaria e statutaria;
- Lo scenario strategico.

Gli interventi ricadono in una zona a cavallo tra l'ambito paesaggistico n°4 "Ofanto" ed in particolare nella figura territoriale e paesaggistica n° 4.1 "La bassa valle dell'Ofanto" e l'ambito paesaggistico n°5 "La Puglia Centrale" ed in particolare nella figura territoriale e paesaggistica n° 5.1 "La piana olivicola del nord barese".




Figura 2 - Ambiti di paesaggio del PPTR e individuazione area di progetto

Il PPTR censisce, cataloga e rappresenta tutti i beni culturali, ambientali e paesaggistici (gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico cui all'art. 136, le aree tutelate per legge di cui all'art. 142, gli ulteriori immobili e aree dell'art. 136, ulteriori contesti dell'art. 143, lettera e) . Il quadro dei vincoli che si forma costituisce il *Sistema delle tutele* su cui agisce l'apparato normativo del Piano (NTA) con un insieme di indirizzi, direttive, prescrizioni e misure di salvaguardia. Il *Sistema delle tutele* si articola in tre sottosistemi:

Struttura idrogeomorfologica

Comprende le componenti idrologiche (tav. 6.1.2) e geomorfologiche (tav. 6.1.1).

Il PPTR definisce quali componenti idrologiche di pregio, che costituiscono veri e propri *beni paesaggistici* (art.41 delle NTA – art. 142 del Codice dell'ambiente) i *territori costieri*; i *territori contermini ai laghi, i fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche*.

Inoltre, sono individuati gli ulteriori contesti paesaggistici (art.42 delle NTA – art. 143 comma 1, lettera e del Codice dell'ambiente), quali: reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale, sorgenti, aree soggette a vincolo idrogeologico.

Il PPTR individua quali componenti geomorfologiche i soli ulteriori contesti paesaggistici, (art.50 delle NTA) costituiti da versanti con pendenza superiore al 20%, lame e gravine, doline, grotte, geositi, inghiottitoi, cordoni dunari.

Struttura ecosistemica e ambientale

Comprende le componenti botanico vegetazionale (tav. 6.2.1) e delle aree protette e dei siti naturalistici (tav. 6.2.2)

Per la prima componente, il PPTR definisce quali beni paesaggistici (art.58 delle NTA) i boschi e macchie e le zone umide Ramsar; individua gli ulteriori contesti paesaggistici (art.59 delle NTA) nelle aree umide, prati e pascoli naturali e formazioni arbustive in evoluzione naturale, aree di rispetto dei boschi.

Per quanto concerne i siti naturalistici, la componente include nei *beni paesaggistici* (art.67 delle NTA) i *parchi e le riserve* e individua gli *ulteriori contesti paesaggistici* (art.69 delle NTA) nei *siti di rilevanza naturalistica e aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali*.

Struttura antropica e storico culturale

Comprende le componenti culturali e insediative (tav. 6.3.1) e dei valori percettivi (tav. 6.3.2).

Per la prima componente, il PPTR definisce quali beni paesaggistici (art.75 delle NTA) immobili ed aree di notevole interesse pubblico, le zone gravate da usi civici e le zone d'interesse archeologico; individua gli ulteriori contesti paesaggistici (art.76 delle NTA) nelle città consolidate, testimonianze della stratificazione insediativa, area di rispetto delle componenti culturali e insediative e paesaggi rurali.

La seconda componente comprende solo ulteriori contesti paesaggistici (art.85 delle NTA) ovvero strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, punti panoramici, coni visuali.

Coerenza del progetto con il P.P.T.R.

Come si evince dall'Allegato n.2, l'intervento di progetto interessa in qualche modo il quadro vincolistico che costituisce il *Sistema delle tutele*.

Per quanto riguarda della struttura idrogeomorfologica, si è rilevato che il tronco TR1 interferisce con l'ulteriore contesto paesaggistico "Reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale (RER)", come definito all'art.42 comma 1 delle Nta del PPTR.

Nelle aree interessate da tali vincoli si applicano le prescrizioni di cui all'art.47 delle NTA del Piano:

Per quanto concerne le componenti della struttura storico culturale e le componenti visuali, il Tronco T1 interseca l'area relativa al "Regio Tratturo Barletta Grumo", segnalata nell'ambito dell'Ulteriore contesto paesaggistico "Rete Tratturi" e la relativa fascia di rispetto, così come definite all'art.76 commi 2 e 3 delle NTA.

Lo stesso tronco T1, insieme ai tronchi T2 e T3, interferiscono con un'area perimetrata nell'ambito dell'ulteriore contesto paesaggistico "Siti storico culturali" e la relativa fascia di rispetto, riguardante la "Masseria Villaggio Borgo di Montaltino", sottoposta a vincolo architettonico ai sensi della L.1089, con decreti 29/09/1997 e 30/10/16999 (relativamente all'area di rispetto).

Nelle aree interessate da tali vincoli si applicano le prescrizioni di cui agli art.81 e 82 delle NTA del Piano.

Non si rileva alcuna interferenza con le componenti della struttura ecosistemica ed ambientale.

In merito alla compatibilità delle opere si sottolinea che tutti gli interventi riguardanti le opere a rete non comporta la realizzazione di alcuna opera fuori terra e pertanto non apporteranno alcuna modifica ai caratteri morfologici e visuali dell'area; al termine dell'esecuzione dei lavori, infatti è previsto il completo ripristino della pavimentazione stradale esistente.

Per quanto concerne la realizzazione degli impianti ISF1 e ISF2 e la rifunzionalizzazione di ISF3, l'impianto sarà realizzato al di sotto del piano campagna. Sono previste fuori terra le sole opere accessorie costituite dall'armadietto stradale di alimentazione elettrica e dalla recinzione esterna.

Si sottolinea, tuttavia che le aree interessate dagli interventi relativi agli impianti di sollevamento non interferiscono con nessun vincolo di natura paesaggistica.

In merito agli aspetti procedurali, ai sensi del comma 12 dell'art. 91 delle NTA del Piano, sono esentati dalla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art.89, gli interventi che prevedano (nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso, nonché in conformità alle Linee guida pertinenti) *"il collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali, con ripristino dello stato dei luoghi e senza opere edilizie fuori terra"*.

Si fa presente inoltre, che il DPR 31 del 13/02/2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata", include tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica di cui all'art.2 (riportati nell'Allegato A):

A15): "(...) realizzazione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali quali: volumi

completamente interrati senza opere in soprasuolo, condotte forzate e reti irrigue(...) tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti”.

In tale fattispecie rientrano gli interventi di realizzazione delle condotte.

Pertanto la presente progettazione non sarà sottoposta alla procedura di *accertamento di compatibilità paesaggistica*.

4.2 Piano di assetto Idrogeologico (PAI) e Carta Idrogeomorfologica

La Legge n. 183/1989 sulla difesa del suolo ha stabilito che il bacino idrografico, inteso come *“il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d’acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d’acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente”.*

Strumento di gestione del bacino idrografico è il Piano di Bacino che si configura quale strumento di carattere *“conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato”.*

Il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Regione Puglia, adottato dal Consiglio Istituzionale dell’Autorità d’Ambito il 15 dicembre 2004, e sono tuttora in fase di istruttoria le numerosissime proposte di modifica formulate da comuni, province e privati. In particolare, l'ultimo aggiornamento preso in considerazione per le verifiche di compatibilità con il PAI fa riferimento alla Delibera del Comitato Istituzionale del 22/12/2014, pubblicata sul sito web in data 28/01/2015.

Il Piano ha le seguenti finalità:

- la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini imbriferi, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico – forestali, idraulico – agrari compatibili con i criteri di recupero naturalistico;
- la difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi ed altri fenomeni di dissesto;
- il riordino del vincolo idrogeologico;
- la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d’acqua;

- lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di piena, di pronto intervento idraulico, nonché di gestione degli impianti.

La determinazione più rilevante ai fini dell'uso del territorio è senza dubbio l'individuazione delle Aree a Pericolosità Idraulica ed a Rischio Idrogeologico.

In funzione del regime pluviometrico e delle caratteristiche morfologiche del territorio, il Piano individua differenti regimi di tutela per le seguenti aree:

- Aree a alta probabilità di inondazione (AP) ovvero porzioni di territorio soggette ad essere allagate con un tempo di ritorno (frequenza) inferiore a 30 anni;
- Aree a media probabilità di inondazione (MP) ovvero porzioni di territorio soggette ad essere allagate con un tempo di ritorno (frequenza) compresa fra 30 anni e 200 anni;
- Aree a bassa probabilità di inondazione (BP) ovvero porzioni di territorio soggette ad essere allagate con un tempo di ritorno (frequenza) compresa fra 200 anni e 500 anni.

Gli interventi consentiti in tali aree sono stabiliti, rispettivamente, dagli artt. 7,8 e 9 delle N.T.A. del P.A.I. e sono graduati in funzione della probabilità d'evento.

Inoltre, il territorio è stato suddiviso in tre categorie a **Pericolosità Geomorfologica** crescente:

- **PG1** aree a suscettibilità da frana bassa e media (pericolosità geomorfologia media e bassa);
- **PG2** aree a suscettibilità da frana alta (pericolosità geomorfologia elevata);
- **PG3** aree a suscettibilità da frana molto alta (pericolosità geomorfologia molto elevata).

Le aree PG1 si riscontrano in corrispondenza di depositi alluvionali (terrazzi, letti fluviali, piane di esondazione) o di aree morfologicamente spianate (paleosuperfici). Versanti più o meno acclivi (a secondo della litologia affiorante), creste strette ed allungate, solchi di erosione ed in genere tutte quelle situazioni in cui si riscontrano bruschi salti di acclività, sono aree PG2. Le PG3 comprendono tutte le aree già coinvolte da un fenomeno di dissesto franoso.

Infine, l'Autorità di Bacino ha recentemente redatto la "*Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia*" che, sottoposta al Comitato Tecnico dell'AdB, ha ottenuto parere favorevole, formalizzato dal Comitato Istituzionale della stessa AdB con Delibera n. 48/2009.

Ai fini della protezione dal rischio idraulico, la nuova carta ha consentito di dettagliare l'articolazione del reticolo idrografico, cartografando anche i rami significativi precedentemente non riportati nella cartografia IGM 25.000. Quest'ultima, infatti, nelle more dell'approvazione

definitiva della Carta, costituisce il documento di riferimento ufficiale per l'individuazione del reticolo.

La carta idrogeomorfologica ha inoltre permesso di individuare a scala di dettaglio i "*recapiti finali di bacini endoreici*", che circoscrivono le zone più depresse di un bacino idrografico privo di foce a mare avente bacino idrografico sotteso maggiore di 1 kmq. I bacini endoreici risultano enormemente diffusi nel territorio pugliese e si caratterizzano per avere una zona di recapito interna al continente ove, in caso di eventi meteorici significativi, si registra di regola un processo di invaso naturale che porta alla formazione di uno specchio d'acqua con estensione areale proporzionale all'intensità e durata dell'evento pluviometrico.

Coerenza del progetto con i vincoli determinati dal PAI e della Carta Idrogeomorfologica

Dall'analisi dello stralcio cartografico riportato in allegato 3 non risultano interventi interferenti con aree soggette a pericolosità geomorfologica.

Si è riscontrata, invece, interferenza con aree classificate ad Alta Pericolosità idraulica per il tronco TR1 (circa 70 m). Si applicano dunque le prescrizioni di cui all'art.7 delle norme tecniche del PAI.

Come disposto dal comma 1, lettera d risultano consentiti "*interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili*"

Alla luce di quanto riportato nelle NTA, dunque, l'intervento risulta del tutto compatibile con il Piano. Tuttavia, in termini procedurali, si ritiene necessario richiedere il Parere di compatibilità idraulica L'Ente competente al rilascio del parere è l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale. Sede Puglia. A tal fine è stata predisposta apposita Relazione di Compatibilità Idraulica.

4.3 Aree Naturali Protette; Siti d'Importanza Comunitaria (pSIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS); Important Bird Areas (IBA).

Aree Naturali Protette

La classificazione delle aree naturali protette è stata definita dalla legge 394/91, che ha istituito l'Elenco ufficiale delle aree protette - adeguato col 5° Aggiornamento Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette (Delibera della Conferenza Stato Regioni del 24/07/2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 144 della Gazzetta Ufficiale n° 205 del 04/09/2003).

L'Elenco Ufficiale delle Aree Protette (EUAP) è un elenco stilato e periodicamente aggiornato dal

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione per la Conservazione della Natura, che raccoglie tutte le aree naturali protette, marine e terrestri, ufficialmente riconosciute.

Nell'EUAP vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai seguenti criteri:

- Esistenza di un provvedimento istitutivo formale (legge statale o regionale, provvedimento emesso da altro ente pubblico, atto contrattuale tra proprietario dell'area ed ente che la gestisce con finalità di salvaguardia dell'ambiente.) che disciplini la sua gestione e gli interventi ammissibili;
- Esistenza di una perimetrazione, documentata cartograficamente;
- Documentato valore naturalistico dell'area;
- Coerenza con le norme di salvaguardia previste dalla legge 394/91 (p.es. divieto di attività venatoria nell'area);
- Garanzie di gestione dell'area da parte di Enti, Consorzi o altri soggetti giuridici, pubblici o privati;
- Esistenza di un bilancio o provvedimento di finanziamento.

Le aree protette risultano essere così classificate:

- Parchi nazionali: sono costituiti da aree terrestri, marine, fluviali, o lacustri che contengano uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di interesse nazionale od internazionale per valori naturalistici, scientifici, culturali, estetici, educativi e ricreativi tali da giustificare l'intervento dello Stato per la loro conservazione. In Puglia sono presenti due parchi nazionali;
- Parchi regionali: sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacustri ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore ambientale e naturalistico, che costituiscano, nell'ambito di una o più regioni adiacenti, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali. In Puglia sono presenti quattro parchi regionali;
- Riserve naturali statali e regionali: sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacustri o marine che contengano una o più specie naturalisticamente rilevanti della fauna e della flora, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. In Puglia sono presenti 16 riserve statali e 4 riserve regionali;
- Zone umide: sono costituite da paludi, aree acquitrinose, torbiere oppure zone di acque naturali od artificiali, comprese zone di acqua marina la cui profondità non superi i sei metri

(quando c'è bassa marea) che, per le loro caratteristiche, possano essere considerate di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar. In Puglia è presente una zona umida;

- Aree marine protette: sono costituite da tratti di mare, costieri e non, in cui le attività umane sono parzialmente o totalmente limitate. La tipologia di queste aree varia in base ai vincoli di protezione. In Puglia sono presenti 3 aree marine protette;
- Altre aree protette: sono aree che non rientrano nelle precedenti classificazioni. Ad esempio parchi suburbani, oasi delle associazioni ambientaliste, ecc. Possono essere a gestione pubblica o privata, con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti. In Puglia è presente un'area protetta rientrante in questa tipologia.

Siti d'Importanza Comunitaria (pSIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)

Per favorire una migliore gestione del patrimonio naturale, l'UE ha adottato una politica di conservazione della natura sul proprio territorio al fine di prevedere e prevenire le cause della riduzione o perdita della biodiversità.

La "Strategia comunitaria per la diversità biologica" mira ad integrare le problematiche della biodiversità nelle principali politiche settoriali quali: agricoltura, turismo, pesca, politiche regionali e pianificazione del territorio, energia e trasporti. Nella strategia peraltro viene sottolineato come siano importanti:

- la completa attuazione delle direttive "Habitat" (dir. 92/43/CEE) e "Uccelli selvatici" (dir.79/409/CEE);
- l'istituzione e l'attuazione della rete comunitaria Natura 2000.

Lo scopo della direttiva "*Habitat*" è quello contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante attività di conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatica non solo all'interno delle aree che costituiscono la Rete Natura 2000, ma anche con misure di tutela diretta delle specie la cui conservazione è considerata un interesse comune di tutta l'Unione.

"Natura 2000" è il nome che il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha assegnato ad un sistema coordinato e coerente (una "rete") di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione stessa ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della Direttiva "Habitat" e delle specie di cui all'allegato I della Direttiva "Uccelli" e delle altre specie migratrici che tornano regolarmente in Italia.

La Rete Natura 2000, ai sensi della Direttiva "Habitat" (art.3), è costituita dalle Zone Speciali di Conservazione (**ZSC**) e dalle Zone di Protezione Speciale (**ZPS**).

Attualmente la "rete" è composta da due tipi di aree: le Zone di Protezione Speciale (**ZPS**), previste dalla Direttiva "Uccelli", e i Siti di Importanza Comunitaria proposti (**pSIC**); tali zone possono avere tra loro diverse relazioni spaziali, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione.

In Italia il progetto "Bioitaly" ha provveduto ad individuare su tutti i territori regionali le Zone di protezione Speciale (**ZPS**) e i proposti Siti di Importanza Comunitaria (**pSIC**) che contribuiscono alla Rete Natura 2000.

Con decreto del 03/04/2000, il Ministero dell'Ambiente ha reso pubblico un primo elenco delle **Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)** e dei proposti **Siti di Importanza Comunitaria (p.S.I.C.)** con la finalità di consentirne la conoscenza, la valorizzazione e la tutela.

Le **Z.P.S.** corrispondono a quelle zone di protezione, già istituite ed individuate dalle Regioni lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione degli habitat interni a tali zone ed ad esse limitrofe, sulle quali si deve provvedere al ripristino dei biotopi distrutti e/o alla creazione dei biotopi in particolare attinenti alle specie di cui all'elenco allegato alla direttiva 79/409/CEE - 85/411/CEE - 91/244/CEE;

I **p.S.I.C.** sono quei siti che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartengono, contribuiscono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato "A" (D.P.R. 8 settembre 1997 n.357) o di una specie di cui all'allegato "B", in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica "Natura 2000" al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione.

Successivamente la Regione Puglia con Delibera della Giunta Regionale n.1157 del 2002, in ricezione delle due direttive Europee e del DPR n. 357 del 08.09.1997 e come definito nel suddetto decreto del Ministero dell'Ambiente, ha istituito nel proprio territorio le ZPS e le SIC (confermando tutte le pSIC istituite) pubblicando in appositi elenchi: i codici, le denominazioni, le perimetrazioni, le motivazioni cartografiche e scientifiche e le singole schede specifiche.

Con deliberazione della Giunta Regionale del 21 luglio 2005, n. 1022, a seguito della

Procedura di Infrazione Comunitaria per insufficiente perimetrazione delle Zone di Protezione Speciale la Regione Puglia ha proposto un aggiornamento dell'elenco relativo alle aree ZPS, definitivamente approvato con D.G.R. 26/02/2007 n.145.

Important Bird Areas (IBA)

Nel novero delle aree individuate ai fini della tutela faunistica si segnalano, infine, le aree I.B.A.

L'acronimo I.B.A.-Important Birds Areas - identifica i luoghi strategicamente importanti per la conservazione delle oltre 9.000 specie di uccelli ed è attribuito da BirdLife International, l'associazione internazionale che riunisce oltre 100 associazioni ambientaliste e protezioniste.

Nate dalla necessità di individuare le aree da proteggere attraverso la Direttiva Uccelli n.409/79, che già prevedeva l'individuazione delle suddette "Zone di Protezione Speciali per la Fauna", le aree I.B.A rivestono oggi grande importanza per lo sviluppo e la tutela delle popolazioni di uccelli che vi risiedono stanzialmente o stagionalmente.

Una zona viene individuata come IBA se ospita percentuali significative di popolazioni di specie rare o minacciate oppure se ospita eccezionali concentrazioni di uccelli di altre specie.

Le aree I.B.A. sono siti di importanza internazionale per la conservazione dell'avifauna; sono individuate secondo criteri standardizzati con accordi internazionali e sono proposte da enti non profit (in Italia la L.I.P.U.); da sole, o insieme ad aree vicine , le I.B.A. devono fornire i requisiti per la conservazione di popolazioni di uccelli per i quali sono state identificate; sono appropriate per la conservazione di alcune specie di uccelli; sono parte di una proposta integrata di più ampio respiro per la conservazione della biodiversità che include anche la protezione di specie ed habitat.

Coerenza del progetto con i vincoli relativi alle aree protette e siti naturalistici

Dall'analisi dello stralcio cartografico riportato in allegato 4 è emerso che le aree interessate dagli interventi non presentano interferenze con alcun vincolo, pertanto si può concludere che il progetto è compatibile con le aree naturali protette, aree SIC, ZPS e IBA.

4.4 Piano di Tutela delle Acque (PTA)

Il **Piano di Tutela delle Acque** è stato approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 230 del 20/10/2009 a modifica ed integrazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 883/07 del 19 giugno 2007 pubblicata sul B.U.R.P. n. 102 del 18 Luglio 2007.

Questo nuovo Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia costituisce il più recente atto di riorganizzazione delle conoscenze e degli strumenti per la tutela delle risorse idriche nel territorio

regionale.

Il “Piano di Tutela delle Acque” rappresenta uno strumento per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici significativi superficiali e sotterranei e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione nonché della tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico, in particolare, ai sensi dell’Art. 121 della parte terza del D. Lgs. 152/06 contiene:

- i risultati dell’attività conoscitiva;
- l’individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
- l’elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento;
- le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
- l’indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
- il programma di verifica dell’efficacia degli interventi previsti;
- gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
- l’analisi economica di cui all’Allegato 10 alla Parte Terza del suddetto decreto e le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all’art. 119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;
- le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

Il piano prevede misure che comprendono da un lato azioni di vincolistica diretta su specifiche zone del territorio, dall’altro interventi sia di tipo strutturale (per il sistema idrico, fognario e depurativo), sia di tipo indiretto (quali ad esempio l’incentivazione di tecniche di gestione agricola, la sensibilizzazione al risparmio idrico, riduzione delle perdite nel settore potabile, irriguo ed industriale ecc).

Zone di protezione speciale idrogeologica

Il piano ha individuato, sulla base di specifici studi sui caratteri del sistema territorio-acque sotterranee, alcuni comparti fisico-geografici da sottoporre a particolare tutela, in virtù della loro valenza idrogeologica. Coniugando le esigenze di tutela della risorsa idrica con le attività produttive e sulla base di una valutazione integrata tra le risultanze del bilancio idrogeologico, l’analisi dei caratteri del territorio e dello stato di antropizzazione, il PTA ha definito una zonizzazione territoriale, codificando le zone A, B, C e D. A tutela di ciascuna di tali aree, le cui

perimetrazioni sono esplicitate all'interno della delibera di adozione, sono individuate specifiche misure di protezione, per le quali si rimanda al Piano.

Aree vulnerabili da contaminazione salina

Nelle aree costiere interessate da contaminazione salina è prevista la sospensione del rilascio di nuove concessioni per il prelievo ai fini irrigui o industriali. In sede di rinnovo delle concessioni è previsto solo a valle di una verifica delle quote di attestazione dei pozzi rispetto al livello del mare, nonché di un eventuale ridimensionamento della portata massima emungibile.

Aree di tutela quali-quantitativa

Per la tutela quali-quantitativa della risorsa idrica si richiede una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e consentire un consumo idrico sostenibile. A tal fine il piano prevede specifiche verifiche in fase di rilascio o rinnovo delle autorizzazioni, nonché la chiusura dei pozzi non autorizzati.

La fascia di tutela quali-quantitativa trova giustificazione nel limitare la progressione del fenomeno di contaminazione salina dell'acquifero che, rischia di causare un progressivo e diffuso aumento del tenore salino, rendendo inutilizzabile la risorsa.

Aree sensibili

Ai fini della salvaguardia di tali corpi idrici ha disposto l'adeguamento a quanto previsto dall'art.91 del D.Lgs 152/2006 di tutti gli scarichi che recapitano nel corpo idrico, nonché delle reti ricadenti nel bacino di pertinenza. Sono previste, inoltre, specifiche misure di tutela per ciascuna area di interesse.

Tutela aree per approvvigionamento idrico di emergenza

Si tratta di misure di protezione assoluta che interessano le aree comprese in una fascia di 500 m a destra e a sinistra del tracciato del Canale Principale dell'AQP da Lama Genzano alle aree al confine con l'abitato di Altamura. La tutela assoluta si traduce in misure quali, ad esempio, il divieto di edificazione, la trasformazione dei terreni, la captazione di acque sotterranee. Le opere che ricadono nella fascia compresa tra i 100 ed i 500 m devono essere sottoposte all'approvazione dell'Autorità di Gestione del Piano di Tutela. Tali aree non interferiscono con l'area oggetto di intervento.

Coerenza del progetto con i vincoli determinati dal PTA

Dall'analisi dello stralcio cartografico inerente i vincoli del PTA (Allegato 5) le aree oggetto di intervento non risultano interferenti con aree meritevoli di tutela ai sensi del PTA.

Dall'analisi dello stralcio cartografico inerente i vincoli del PTA (Allegato 5) le aree oggetto di intervento risultano interferenti con le "*Aree vulnerabili di acontaminazione salina*".

Tali aree sono caratterizzate da un sistema vincolistico che non influisce direttamente sul sistema di pianificazione urbanistica ed infrastrutturale, trattandosi di un sistema di tutela esclusivamente legato alla regolazione degli emungimenti dall'acquifero.

Pertanto, considerato che trattasi di opere il cui esercizio non prevede emungimenti e/o prelievi ai fini irrigui o industriali, l'intervento risulta compatibile e coerente con le misure previste dal PTA.

Sulla base di tutto quanto sopra, non è necessario procedere all'acquisizione di specifica autorizzazione.

4.5 Strumento urbanistico comunale

Lo strumento urbanistico vigente del comune di Barletta è il Piano Regolatore Generale approvato definitivamente con DGR 564 del 17/04/2003.

Coerenza del progetto con lo strumento urbanistico vigente

Poiché gli interventi di progetto riguardano opere di realizzazione di interesse pubblico, che saranno realizzate prevalentemente su strade comunali, si ritiene che le opere di progetto siano conformi alle previsioni urbanistiche. Sarà comunque acquisito opportuno parere di competenza da parte di ciascuna amministrazione comunale.

5 ANALISI DELLE COMPONENTI AMBIENTALI

La valutazione degli impatti si riferisce a due distinte fasi, tecnicamente e temporalmente differenti tra loro, che caratterizzano la realizzazione dell'intervento:

- fase di cantiere, che interessa tutta la durata dei lavori di risistemazione dell'area
- fase di esercizio, che corrisponde alla gestione dell'opera.

Infine, una volta effettuata l'analisi degli impatti in fase di cantiere, sono state individuate le misure di mitigazione e/o compensazione.

5.1 Atmosfera

Fase di cantiere

Gli impatti potenziali per la componente atmosfera, nella fase di cantiere, sono dovuti alle emissioni di polveri legate alle attività di scavo, demolizioni e movimentazioni di materie in genere ed alle emissioni di inquinanti dovute al traffico veicolare dei mezzi di cantiere.

Gli impatti sull'aria connessi alla presenza degli interventi di cantierizzazione sono dovuti principalmente alle emissioni di polveri e sono correlati in generale alle lavorazioni relative alle attività di scavo e di movimentazione dei materiali, allo stoccaggio e confezionamento delle materie prime che in determinate circostanze possono causare il sollevamento di polvere. Gli impatti conseguenti, in ogni caso circoscritti alla effettiva durata del cantiere, potranno essere facilmente mitigati adottando le seguenti misure:

- limitazione della rimozione del manto stradale esistente;
- tempestivo ripristino del manto stradale a lavori ultimati
- periodica bagnatura dei cumuli di materiali in deposito temporaneo, al fine di limitare il sollevamento di polveri e la diffusione in atmosfera;
- copertura dei mezzi e dei cassoni dei mezzi adibiti al trasporto dei materiali polverulenti, sia in carico che a vuoto, mediante teloni;
- le aree di eventuali cantieri fissi dovranno contenere una piazzola destinata al lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dall'area di cantiere;
- costante lavaggio e spazzamento a umido delle strade adiacenti al cantiere e dei primi tratti di viabilità pubblica in uscita da dette aree;
- costante manutenzione dei mezzi in opera, con particolare riguardo alla regolazione della combustione dei motori per minimizzare le emissioni di inquinanti allo scarico (controllo

periodico gas di scarico a norma di legge).

L'emissione di sostanze inquinanti dovute alla realizzazione delle opere in progetto è da ricondurre alla emissione di gas di scarico nell'aria dovuti ai mezzi in opera, in corrispondenza delle aree direttamente interessate dalle lavorazioni e in quelle zone interessate da eventuali deviazioni al traffico che si dovessero rendere necessarie per agevolare l'esecuzione delle lavorazioni.

In questa fase non è possibile una quantificazione precisa del numero e della tipologia dei mezzi di cantiere; una stima qualitativa, basata su tipologia ed entità dei lavori prevede l'impiego di n.1 autocarro con gru e cassone ribaltabile, n.1 escavatore, n.1 pala gommata, n.1 mezzo per la fresatura, n.1 rullo compressore, una piccola betoniera.

La consistenza dell'inquinamento atmosferico che si produrrà sarà del tutto simile a quella degli inquinanti a breve raggio, poiché la velocità degli autoveicoli all'interno delle aree di cantiere sarà limitata e quindi l'emissione rimarrà anch'essa circoscritta ad alcune aree. Si può quindi concludere che durante la fase di cantiere gli interventi in progetto causeranno un temporaneo incremento di emissioni di sostanze inquinanti solo in corrispondenza dell'area direttamente interessata dalle lavorazioni e in quelle zone interessate da eventuali deviazioni al traffico che si dovessero rendere necessarie per agevolare l'esecuzione delle lavorazioni.

Le tipologie di emissioni inquinanti riconducibili alle situazioni sopra descritte sono le seguenti: NO_x, PM, COVNM, CO, SO₂.

Per quanto riguarda le mitigazioni e gli interventi da mettere in atto si possono sintetizzare come nel seguito:

- costante manutenzione dei mezzi in opera, con particolare riguardo alla manutenzione programmata dello stato d'uso dei motori dei mezzi d'opera;
- adottare, durante le fasi di cantierizzazione dell'opera, macchinari ed opportuni accorgimenti per limitare le emissioni di inquinanti e per proteggere i lavoratori e la popolazione;
- utilizzare mezzi alimentati a GPL, Metano e rientranti nella normativa sugli scarichi prevista dall'Unione Europea;
- utilizzare cave presenti nel territorio limitrofo al fine di ridurre il traffico veicolare;
- contenere il più possibile le dimensioni del cantiere in modo da minimizzare le interferenze sul traffico veicolare;
- organizzare, in caso di eventuale necessaria deviazione al traffico, un sistema locale di viabilità alternativa tale da minimizzare gli effetti e disagi dovuti alla presenza del cantiere.

Nella fase di esercizio, la possibilità di manifestarsi impatti in termini di composti odorigeni o emissioni è trascurabile, e in particolare è strettamente legata alla funzionalità dell'opera. Sono normalmente riscontrabili emissioni esclusivamente in corrispondenza di impianti di sollevamento delle acque reflue e in maniera assolutamente trascurabile, oppure in corrispondenza di eventi di pozzetti di confluenza o di ispezione della rete fognante, in condizioni di scarsa manutenzione e/o di scarso deflusso. Tali effetti saranno scongiurati mediante le attività di manutenzione programmata e continua. Altri potenziali impatti potrebbero verificarsi durante le attività di manutenzione stessa delle opere.

In generale, nella definizione degli impatti si può far riferimento a relative soglie di percettibilità e livelli ammissibili di esposizione negli ambienti di lavoro, quale massima concentrazione a cui un lavoratore può essere esposto durante la vita lavorativa (convenzionalmente 8 ore al giorno, 5 giorni alla settimana e 50 settimane l'anno) senza incorrere in effetti patogeni.

Si ritiene, che le emissioni prodotte, qualora presenti, saranno contenute all'interno della soglia di tollerabilità e mai saranno presenti in maniera continuativa.

5.2 Ambiente idrico

Fase di cantiere

Si individuano nel seguito gli elementi da prendere in considerazione per la caratterizzazione della componente, individuando i seguenti impatti attesi:

- utilizzo di acqua nelle fasi lavorative nella fase di cantiere;
- influenza dell'opera sull'idrografia ed idrogeologia del territorio.

Nella fase di cantiere è previsto l'utilizzo di acqua per il lavaggio dei mezzi, per la bagnatura delle piazzole di stoccaggio e delle terre oggetto di movimentazione, per la composizione e i getti di calcestruzzo. Le acque in esubero, o quelle relative ai lavaggi di cui si è detto, sono da prevedersi in quantità estremamente ridotte, e comunque limitate alle singole aree di intervento. Le acque di cantiere, laddove possibile, saranno raccolte e smaltite secondo quanto previsto dalle norme di settore. Tali operazioni sono state inserite tra gli oneri a carico dell'appaltatore nel CSA.

Si tratterà, quindi, di impatti puntuali che potrebbero subire una leggera amplificazione e diffusione in corrispondenza di eventi meteorici di notevole importanza, a causa dell'azione dilavante delle acque di precipitazione, che in aree di accumulo di materiale di scavo, potrebbe rivelarsi negativa per l'ambiente circostante o per il sottosuolo.

Considerata la soggiacenza della falda nell'area di intervento è possibile escludere interferenza diretta con la falda.

Fase di esercizio

In merito agli effetti dell'intervento sulla componente idrica in fase di esercizio, considerato che l'intervento prevede il potenziamento del sistema idrico integrato, gli impatti sulla componente idrica sotterranea potranno essere solo positivi.

Eventuali impatti negativi potranno derivare da perdite della rete fognante con potenziali contaminazioni.

Le attività di manutenzione da effettuarsi sulle reti nell'ambito della loro vita utile conterranno tali impatti nei limiti della normale gestione dell'opera.

5.3 Suolo e sottosuolo

Fase di cantiere

In fase di cantiere gli effetti potenziali sono connessi essenzialmente alle attività legate alla cantierizzazione dell'area, alle opere di scavo ed alla movimentazione e stoccaggio delle materie prime e dei materiali di risulta. Si tratta di un'occupazione temporanea di suolo la cui effettiva durata è legata all'andamento cronologico dei lavori.

Durante le lavorazioni verranno evitate percolazioni delle acque di dilavamento o di lavorazione nel sottosuolo; e in caso di incidenti e/o sversamenti accidentali, l'area verrà subito delimitata, bonificata e ripristinata.

Fase di esercizio

In fase di esercizio per quanto riguarda i potenziali rischi associati alla contaminazione del suolo e del sottosuolo, le possibili fonti di impatto sono rappresentate dalle perdite della rete fognante, come esposto nel precedente paragrafo, con conseguenziale percolazione di acque nel sottosuolo. Tale possibile impatto è puntuale e temporaneo in riferimento alle normali attività di manutenzione programmata e nella gestione degli interventi di somma urgenza.

5.4 Ecosistemi naturali

Fase di cantiere

Le opere a rete saranno localizzate esclusivamente su strade comunali, per cui non sono previsti interventi di disboscamento, né saranno intaccati cespuglieti ed arbusteti assolutamente necessari alle funzioni di riproduzione, alimentazione e rifugio per la fauna. Le aree interessate dalla realizzazione degli impianti di sollevamento non presentano specie di importanza naturalistica.

Inoltre, nella fase di cantiere, non saranno effettuate opere di movimento terra che alterino consistentemente la morfologia del terreno.

I possibili impatti sulla componente vegetazione, flora e fauna derivano principalmente dalle emissioni di polveri e dall'eventuale circolazione di mezzi pesanti. Per quanto attiene i disturbi e le interferenze di tipo acustico, i potenziali impatti negativi possono essere considerati trascurabili e temporanei in quanto le specie animali più rustiche tendono ad attivare abbastanza rapidamente un graduale adattamento, mentre le specie più sensibili tendono invece ad allontanarsi dalle fonti di disturbo, per ritornare eventualmente quando il disturbo cessa (termine delle attività di cantiere).

Un processo analogo avviene per ciò che riguarda i disturbi e le interferenze di tipo visivo, e le interazioni dirette con l'uomo, tale per cui si può prevedere come gli impatti possano essere negativi, ma in ogni caso trascurabili e reversibili.

Fase di esercizio

Potenziali impatti in fase di esercizio saranno legati alle attività di manutenzione sulle opere di progetto, le quali apporterebbero disturbi sulla componente ecosistemica analoghi a quelli che si verificano durante le attività di realizzazione dell'opera, quindi dovuti al rumore e alle emissioni dei mezzi di cantiere, seppur in maniera ridotta poiché si tratta quasi esclusivamente di interventi puntuali sulle reti. Tutto ciò riguarda specie naturali di scarso pregio ecosistemico, comuni e scarsamente presenti nelle aree di intervento poiché si tratta di un contesto urbanizzato.

5.5 Paesaggio e patrimonio culturale

Fase di cantiere

In fase di cantiere vi sarà presenza di temporanei disturbi visivi derivanti dalla presenza del cantiere e legati anche alla presenza di mezzi e installazioni, tuttavia questi costituiranno potenziali impatti del tutto trascurabili, seppur negativi, e temporanei poiché limitati alla durata della realizzazione dell'opera. Inoltre, dal punto di vista morfologico e naturalistico, storico, culturale e monumentale non ci sarà alcuna modifica allo stato dei luoghi.

Fase di esercizio

Gli interventi sulle opere a rete non determinano, a regime, alcuna modifica sulla percezione visiva dei luoghi, poiché si tratta di opere interamente interrate. Gli stessi impianti di sollevamento risultano completamente interrati. Saranno visibili esclusivamente le recinzioni e gli armadietti stradali, elementi ampiamente diffusi nel paesaggio suburbano.

5.6 Salute pubblica

Fase di cantiere

In fase di cantiere, i potenziali impatti negativi sono correlati alle emissioni di polveri dovute agli

scavi, alla movimentazione dei mezzi di cantiere, alle emissioni sonore e alle vibrazioni prodotte dagli stessi mezzi. Tali rischi verranno limitati con l'applicazione della normativa vigente sulla sicurezza (misure di prevenzione e di protezione, come l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale atti a migliorare le loro condizioni di lavoro) attraverso la gestione ambientale dei cantieri e la corretta regolazione del traffico nei tratti viari interessati dai lavori. Gli impatti stessi cesseranno con le attività di cantiere.

Fase di esercizio

In fase di esercizio, poiché gli interventi di progetto sono finalizzati all'estensione della rete fognaria ad aree non servite si avranno impatti positivi sulla componente della salute pubblica.

5.7 Rumore e vibrazioni

Fase di cantiere

Le attività che costituiscono possibili fonti di inquinamento acustico possono essere individuate come di seguito:

- Realizzazione delle opere di scavo;
- Flusso di mezzi adibiti al trasporto dei materiali;
- Attività legate al confezionamento delle materie prime;
- Funzionamento dei mezzi meccanici nelle singole aree di cantiere.

Di seguito si riporta una stima generale del contributo energetico acustico dei diversi macchinari utilizzati tipicamente in cantiere.

MACCHINE	Contributo al rumore di costruzione (%)
Scavatrici, ruspe spalatrici	11,3
Bulldozer	13,3
Rulli compressori, pavimentatrici, livellatrici	2,2
Autocarri, betoniere	22,3
Gru semoventi, derrick	2,6
Compressori	10,0
Generatori	1,1
Battipalo	20,6
Martelli pneumatici, attrezzi pneumatici, perforatrici da roccia	15,1
Altre	1,5

Figura 3 - Contributo energetico acustico

Come per tutte le attività legate alla fase di cantiere, si tratta di impatti reversibili, in quanto legati alla durata dei lavori. Peraltro, in conformità a quanto previsto dal D.P.C.M. del 14.11.1997, ed in particolare a norma dell'art. 2 comma 4 *“I valori limite di emissione del rumore delle sorgenti sonore mobili di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), della Legge n. 447 del 26.10.1995, e dei singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono altresì regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse”*.

Di seguito si riporta gli interventi necessari alla mitigazione degli impatti attesi e finora descritti:

- in fase di cantiere verranno utilizzate esclusivamente macchine e attrezzature rispondenti alla direttiva europea 2000/14/CE, sottoposte a costante manutenzione;
- minimizzare i tempi di stazionamento "a motore acceso", durante le attività di carico e scarico dei materiali (inerti, tubazioni), attraverso una efficiente gestione logistica dei conferimenti, sia in entrata che in uscita;
- utilizzare tutte le misure di prevenzione e di protezione, come l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale atti a migliorare le condizioni di lavoro;
- utilizzare dispositivi di protezione collettiva (barriere fonoassorbenti) al fine di mitigare l'impatto causato dall'emissione di polveri nell'atmosfera e dal rumore in particolari punti sensibili (presenza di scuole, edifici pubblici, luoghi di aggregazione);
- organizzazione degli orari di accesso al cantiere da parte dei mezzi di trasporto, al fine di evitare la concentrazione degli stessi nelle ore di punta.

Pertanto gli impatti potenziali negativi di tipo acustico saranno di temporanei nonché trascurabili.

Fase di esercizio

Le attività di manutenzione sulle opere di progetto apporterebbero disturbi in termini di rumore e vibrazione analoghi a quelli che si verificano durante le attività di realizzazione dell'opera, seppur in maniera ridotta poiché si tratta quasi esclusivamente di interventi puntuali sulle reti, comunque limitati nei tempi di esecuzione.

5.8 Produzione di rifiuti

Fase di cantiere

Relativamente alla fase di cantiere la produzione di rifiuti riguarda diverse tipologie che vanno dai materiali di risulta delle attività di demolizioni delle pavimentazioni stradali alla realizzazione delle opere di scavo, alla costruzione delle opere in progetto ed in minima parte al materiale di imballaggio dei macchinari e dei materiali da costruzione.

Pertanto, saranno adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di ridurre i volumi di scavo; inoltre è previsto, ove possibile, il recupero e il riutilizzo dei materiali scavati in cantiere, per il rinterro e la chiusura degli scavi.

Si valuterà, inoltre, la possibilità di conferire il materiale di scavo non riutilizzabile in loco presso centri di recupero autorizzati e, solo in ultima istanza, in discarica autorizzata ai sensi di quanto previsto dall'art. 186 del D.L. n. 152 del 03/04/2006 e dal "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" (D.M. n°161 del 10 agosto 2012).

Nella fase di cantiere saranno adottate le seguenti misure mitigative:

- raccolta e smaltimento differenziato dei rifiuti prodotti dalle attività di cantiere (imballaggi, legname, ferro, ecc.);
- valutazione della possibilità di riutilizzo in loco del materiale di scavo, a seguito di adeguata vagliatura e selezione, o in alternativa, riutilizzo presso altri cantieri del materiale di scavo non riutilizzabile;
- conferimento presso centri di recupero e/o in discarica autorizzata dei materiali non riutilizzabili secondo le disposizioni normative vigenti.

Ad ogni modo si precisa che sia in fase di progettazione esecutiva, sia in fase di esecuzione dell'opera saranno rispettate tutte le prescrizioni della normativa vigente di settore e al termine dei lavori dovranno essere comunicate agli enti competenti le effettive produzioni di rifiuti e la loro destinazione (riutilizzo, recupero, smaltimento, trasporto), comprovata formalmente tramite apposita modulistica

Fase di esercizio

Analogamente alle altre componenti esaminate, potenziali impatti possono derivare esclusivamente dalle attività di manutenzione delle opere di progetto, comportando la produzione di quantità trascurabili di rifiuti.

5.9 Ambiente urbano

Fase di cantiere

La realizzazione delle opere può essere causa di disagio, durante le fasi di cantiere, per gli utenti che si servono delle viabilità oggetto di intervento. Tuttavia non sono possibili valutazioni più approfondite, che richiedono la definizione dettagliata delle deviazioni e delle chiusure stradali. Tali aspetti dovranno essere concordati prima dell'avvio dei lavori con l'amministrazione e la polizia locale.

6 CONCLUSIONI

Dal presente Studio di fattibilità ambientale è stato possibile evincere che gli interventi di progetto interferiscono con i seguenti vincoli territoriali:

➤ **Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)**

- *Reticolo di connessione della rete ecologica regionale (U.C.P.) (art. 47 nta del PPTR)*
- *Siti storico-culturali (U.C.P.) (art. 81 nta del PPTR)*
- *Rete tratturi (U.C.P.) (art. 81 nta del PPTR)*
- *Area di rispetto di siti storico-culturali (U.C.P.) (art. 82 nta del PPTR)*

➤ **Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)**

- *Aree ad alta pericolosità idraulica (art. 7 nta del PAI)*

Gli interventi di progetto non presentano elementi di contrasto con gli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti sul territorio interessato.

Per l'autorizzazione degli interventi è necessario ottenere i seguenti pareri:

➤ **Parere di compatibilità idraulica**

L'Ente competente al rilascio del parere è l'Autorità di Bacino Distrettuale della Regione Puglia.

➤ **Parere di conformità urbanistica**

Non risulta necessario procedere ad attivare procedimenti di natura paesaggistica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata".

Inoltre, considerata la tipologia di opere e le aree interessate dalle lavorazioni, non sarà necessario:

- sottoporre gli interventi a Valutazione di Impatto Ambientale o ad Assoggettabilità a V.I.A.;
- assoggettare il progetto a Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A).

Dall'analisi condotta sulle singole componenti ambientali è stato possibile individuare i potenziali impatti che si avranno su ciascuna componente attraverso le attività di realizzazione e la messa in esercizio delle opere.

Nella valutazione complessiva, si ritiene che gli impatti siano sostenibili dal contesto ambientale in cui si inseriscono e saranno contenuti mediante l'adozione di adeguate misure di mitigazione

6 CONCLUSIONI

Dal presente Studio di fattibilità ambientale è stato possibile evincere che gli interventi di progetto interferiscono con i seguenti vincoli territoriali:

➤ **Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)**

- *Reticolo di connessione della rete ecologica regionale (U.C.P.) (art. 47 nta del PPTR)*
- *Siti storico-culturali (U.C.P.) (art. 81 nta del PPTR)*
- *Rete tratturi (U.C.P.) (art. 81 nta del PPTR)*
- *Area di rispetto di siti storico-culturali (U.C.P.) (art. 82 nta del PPTR)*

➤ **Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)**

- *Aree ad alta pericolosità idraulica (art. 7 nta del PAI)*

Gli interventi di progetto non presentano elementi di contrasto con gli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti sul territorio interessato.

Per l'autorizzazione degli interventi è necessario ottenere i seguenti pareri:

➤ **Parere di compatibilità idraulica**

L'Ente competente al rilascio del parere è l'Autorità di Bacino Distrettuale della Regione Puglia.

➤ **Parere di conformità urbanistica**

Non risulta necessario procedere ad attivare procedimenti di natura paesaggistica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata".

Inoltre, considerata la tipologia di opere e le aree interessate dalle lavorazioni, non sarà necessario:

- sottoporre gli interventi a Valutazione di Impatto Ambientale o ad Assoggettabilità a V.I.A.;
- assoggettare il progetto a Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A).

Dall'analisi condotta sulle singole componenti ambientali è stato possibile individuare i potenziali impatti che si avranno su ciascuna componente attraverso le attività di realizzazione e la messa in esercizio delle opere.

Nella valutazione complessiva, si ritiene che gli impatti siano sostenibili dal contesto ambientale in cui si inseriscono e saranno contenuti mediante l'adozione di adeguate misure di mitigazione

ALLEGATO 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Nel presente allegato si riassume il quadro normativo alla base del presente studio di fattibilità ambientale. Per completezza le norme e i provvedimenti citati, sono organicamente raggruppati per tipologia e campo d'azione.

Atmosfera

NORMATIVA COMUNITARIA	
Direttiva 80/779 CE (come modificata da Dir 89/427 e 91/692)	Modalità di esercizio degli impianti esistenti. Valori limite per anidride solforosa e particelle in sospensione
Direttiva 82/884 CE	Valori limite per il piombo contenuto nell'atmosfera.
Direttiva 84/360 CE	Concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato da impianti industriali.
Direttiva 85/203 CE	Norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto.
Direttiva 87/217 CE (come modificata da Dir 91/692)	Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.
Direttiva 88/609 CE (come modificata da Dir 94/66);	Concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione
Direttiva 89/369 CE	In materia di prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato da nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani
Direttiva 89/429 CE	In materia di riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani
Direttiva 92/72 CE	Inquinamento dell'aria provocato dall'ozono.
Direttiva 94/67CE	Incenerimento dei rifiuti pericolosi.
Direttiva 96/62 CE	Valutazione e gestione della qualità dell'aria.
Direttiva 99/30 CE (come modificata dalla Decisione 2001/744)	Concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido d'azoto, gli ossidi d'azoto, le particelle e il piombo
Direttiva 2000/69 CE	Concernente i valori limite per il benzene e il monossido di carbonio nell'aria ambiente
Direttiva 2000/76 CE	Incenerimento dei rifiuti.
Direttiva 2001/80 CE	Limitazione delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione
Direttiva 2001/81 CE	Limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici.
Direttiva 2002/3 CE	Ozono nell'aria.
Direttiva 2008/50/CE	Relativa alla qualità dell'aria e per un'aria più pulita in Europa
NORMATIVA NAZIONALE	
L. 615/1966 + decreti di attuazione	Provvedimento contro l'inquinamento atmosferico.
DPCM 28 marzo 1983	Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno
DM 10/3/87 n. 105	Limiti alle emissioni nell'atmosfera da impianti termoelettrici a vapore.
DPR 203/1988	Attuazione Direttive n. 80/779, 82/884, 84/360, 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali ai sensi dell'art. 15 della Legge 1614/87 n. 183
DM 8 maggio 1989	Limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione
D.M. n. 1990	Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione.
DM 20/5/1991	Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria.
D.Lgs. 114/1995	Attuazione della direttiva 82/217 in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento

	dell'ambiente causato dall'amianto.
DM 16/5/1996	Attivazione di un sistema di sorveglianza di inquinamento da ozono.
DM 19/11/1997	Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico
D.Lgs.351/1999	Attuazione della direttiva 96/62 in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria.
DM124/2000	Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti pericolosi
DM 2/4/2002 n° 60	Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il Pb e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio
D.M. n. 261/02	Direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
Decreto Ministeriale del 20/09/2002	Modalità per la garanzia della qualità del sistema delle misure di inquinamento atmosferico, ai sensi del decreto legislativo n. 351/1999
Dlgs 183/2004	Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria
D. Lgs. n. 59/05	Attuazione integrale della direttiva 96/61/Ce relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento.
D. Lgs. n. 152/06 parte V	Norme in materia ambientale.
Dlgs 3 agosto 2007, n. 152	Attuazione della direttiva 2004/107/Ce concernente arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.
Dlgs 26 giugno 2008, n. 120	Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, di attuazione della direttiva 2004/107/CE relativa all'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.
Dlgs 155/2010 -	Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.
NORMATIVA REGIONALE	
L.R. n. 31 del 16.05.1985	Disciplina del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico.
L.R. n. 7 del 22/01/99	"Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici Emissioni nelle aree a rischio di crisi ambientale"; tale legge, tra le altre cose, impone la riduzione del 20% dei limiti massimi di emissione delle sostanze chimiche da parte di impianti ubicati nei territori di Brindisi e Taranto, autorizzati o previsti dalla normativa
D.P.G.R 7/4/99 n. 143	Costituzione del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Puglia (C.R.I.A.P.) quinquennio 1999/2004.
L.R.17/2000 art. 15-18	Conferimento di funzioni e compiti Amministrativi in materia di tutela ambientale.
L.R. 4 gennaio 2001, n. 6	Individuazione dei siti per lo smaltimento dei rifiuti di amianto.
L. R. 17/2007	Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale.
L.R. 19 dicembre 2008, n. 44	Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio: limiti alle emissioni in atmosfera di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani.
Regolamento Regionale n. 6/08	Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA).
L.R. 30 marzo 2009, n. 8	Modifica alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 44 (Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio: limiti alle emissioni in atmosfera di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani).

Acqua

NORMATIVA COMUNITARIA

Direttiva 76/160 CE	Qualità delle acque di balneazione.
Direttiva 76/464 CE	Concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico
Direttiva 80/778 CE	Qualità delle acque destinate al consumo umano.
Direttiva 91/271 CE	Direttiva concernente il trattamento delle acque reflue urbane.
Direttiva 91/676 CE	Direttiva relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
Direttiva 98/83 CE	Qualità delle acque destinate al consumo umano.
Direttiva 2000/60 CE	Che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia d'acque.
Decisione 2850/00 CE	Che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali
Direttiva 2006/11/CE.	Inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico
Direttiva 2006/7/CE.	Gestione della qualità delle acque di balneazione
Direttiva 2006/118/CE.	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento
Direttiva 2008/56/CE.	Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino
Direttiva 2008/105/CE	Standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque - Modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE
Direttiva 2009/90/CE.	Specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque - Direttiva 2000/60/Ce
Direttiva 2009/128/CE.	Direttiva che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi
NORMATIVA NAZIONALE	
DPR 470/82	Attuazione della direttiva 76/160 CE, relativa alla qualità delle acque di balneazione.
L. 979/82	Disposizioni per la difesa del mare.
DPR 236/88	Attuazione della direttiva 80/778 CE, concernente la qualità della acque destinate al consumo umano
D. Lgs. 275/93	Riordino in materia di concessione di acque pubbliche.
L. 36/94	Disposizioni in materia di risorse idriche.
D. Lgs.112/98	Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
D. Lgs. 152/99	Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della dir. 91/271 CE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della dir. 91/676 CE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, corredato delle relative note
D. Lgs.258/2000	"Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128".
D. Lgs. 31/01	Attuazione della direttiva 98/83 CE, relativa alla qualità della acque destinate al consumo umano
Dm Ambiente 12 giugno 2003, n. 185.	Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue.
D.Lgs n. 152/06 art. 61	Norme in materia ambientale.
Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116.	Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE
Dm Ambiente 16 giugno 2008, n. 131.	Criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici.
Dlgs 16 marzo 2009, n. 30	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento.
Dm Ambiente 14 aprile 2009, n. 56	Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici - Articolo 75, Dlgs 152/2006.

Dm Ambiente 17 luglio 2009	Attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque - Predisposizione rapporti conoscitivi.
D.Lgs 29 giugno 2010, n. 128.	Modifi che ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69
NORMATIVA REGIONALE	
L.R 24/83 e modif.	Tutela e uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia.
L.R 62/85 e modif.	Interventi per la tutela dei litorali e delle acque di balneazione.
L.R. 31/95	Art. 14 LR 142/90. Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni agli scarichi.
RR. 3/89	Norme tecniche per l'installazione e l'esercizio degli impianti di fognatura e depurazione
R.R. 5/89	Disciplina delle pubbliche fognature.
L.R. 18199 e modif.	Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee.
L.R. 17/00	Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale.
DGR 1012/00	L. 135/97 "Piano Straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue" - Integrazione.
Giugno 2002	Piano Direttore a stralcio del Piano di Tutela delle Acque - Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale, Presidente della Regione Puglia
Decreto Commissario Emergenza Ambientale 2 aprile 2003, n. 39.	Approvazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18, comma 5, del D.Lgs. N. 152/1999, della "delimitazione dei bacini drenanti nelle aree sensibili che contribuiscono all'inquinamento di tali aree".
Decreto Commissario Emergenza Ambientale 21 novembre 2003, n. 282	Acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne di cui all'art. 39 D.L.gs. 152/1999 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 298/2000. Disciplina delle Autorizzazioni.
Deliberazione n.25/04 AdB Puglia	Piano di Assetto Idrogeologico.
Deliberazione della Giunta Regionale 23 gennaio 2007, n. 19.	Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati – Attuazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole.
Deliberazione della Giunta Regionale 23 giugno 2009, n. 1085	Individuazione e perimetrazione degli agglomerati urbani della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti della Direttiva Comunitaria 91/271/CEE, art. 3, 4 e 5 e del D. Lgs. n.152/2006, art.74, comma 1, lettera "n", art. 101, commi 1 e 9 e artt. 105 e 106.
D.C.R. n. 230/09	Approvazione Piano di Tutela delle Acque
Deliberazione della Giunta Regionale n.1441/2009	Modifiche e Integrazioni al Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia
D.G.R. 177/11	Classificazione corpi idrici

Suolo e sottosuolo

NORMATIVA COMUNITARIA	
Direttiva 82/501 CE	Direttiva del Consiglio sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali
Direttiva 86/278 CE	Protezione dell'ambiente, in particolare del suolo nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
Direttiva 87/217 CE	Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato da amianto.
Direttiva 88/610 CE	Direttiva del Consiglio sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali
Direttiva 91/414 CE	Relativa all'emissione in commercio di prodotti fitosanitari
Direttiva 96/82 CE	Sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
COM (2006)231	Strategia tematica per la protezione del suolo

COM (2006)232	Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la protezione del suolo e modifica la direttiva 2004/35/CE.
DIR 2007/60/CE	relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.
NORMATIVA NAZIONALE	
DM 1444/68	Limiti inderogabili di...e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L 765/67
L. 431/85	Conversione in legge, con modificazioni, del DL 312/85 recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale
Legge 183/89	Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.
D.Lgs 99/92	Attuazione della dir. 86/278 concernente la protezione ambientale in particolare del suolo nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura
D.Lgs 194/95	Attuazione della dir. 91/414 CE relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari
Legge 574/96	Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari.
D.Lgs 22/97	Attuazione delle dir. CE: 91/156 relativa ai rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 relativa agli imballaggi e rifiuti di imballaggi. (Ronchi).
D. Lgs 389/97	Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 22/97. (Ronchi bis).
D.Lgs.112/98	Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59
D.L. n. 180/98	Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania” .[Convertito e modificato dalla legge n. 267/98, modificata dal D.L. n. 132/99 convertito e modificato dalla legge 226/99 e successivamente modificato dal D.L. 279/00 convertito con modifiche dalla legge 365/00].
L. 426/98	Nuovi interventi in campo ambiente le. (Ronchi ter).
D.Lgs. 334/99	Attuazione della dir. 96/82 CE relativa al controllo dei pericoli connessi con determinate sostanze pericolose
D.M. 471/99	Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni
D.L. n. 279/00	Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000.
DM del 18/9/01	Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.
O.P.C.M. n. 3274/03	Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normativa tecnica per costruzioni in zona sismica (aggiornata con OPCM n.3519/06).
D.Lgs n. 152/06 art. 61	Norme in materia ambientale.
NORMATIVA REGIONALE	
L.R. 62/85 e modif.	Interventi per la tutela dei litorali e delle acque di balneazione.
L.R. 37/85	Norma per la disciplina dell'attività delle cave.
L.R. 32/86	Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico. Norme per lo sviluppo della speleologia, la Regione garantisce la conservazione e la valorizzazione del sottosuolo, del patrimonio ambientale e regionale delle zone carsiche, delle cavità naturali, delle grotte, anche marine, con iniziative che ne impediscano il degrado e ne consentano una corretta utilizzazione.
DGR 6159/89	Adozione del progetto di Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e

	nocivi.
L.R. 29/95	Esercizio delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura attraverso le amministrazioni provinciali.
DGR 56/98	Piano regionale per il controllo ufficiale nell'immissione in commercio e della utilizzazione di prodotti fitosanitari.
LR. 6/01	Individuazione dei siti per lo smaltimento dei rifiuti di amianto.
L.R. 17/00	Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale.
L.R. 20/01	Norme generali di governo ed uso del territorio.
L.R. 12 novembre 2004, n. 21	Disposizioni in materia di attività estrattiva.
DGR 15 maggio 2007, n. 580	Legge regionale n. 37/85 e successive modifiche ed integrazioni – Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.). Approvazione definitiva.
R.R. 11 marzo 2015, n. 9	Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico

Produzione di rifiuti

NORMATIVA COMUNITARIA	
Direttiva 75/439 CE (come modificata da Dir 87/101)	Concernente l'eliminazione degli oli usati
Direttiva 75/442 CE (come modificata da Dir 91/156 CE)	Relativa ai rifiuti
Direttiva 86/278/CEE	Concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
Direttiva 87/217 (come modificata da dir 91/692)	Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato da amianto.
Direttiva 91/414 CE	Relativa all'emissione in commercio di prodotti fitosanitari
Direttiva 91/156 CE	Relativa ai rifiuti.
Direttiva 91/689 CE	Relativa ai rifiuti pericolosi
Regolamento 259/1993 CE	Relativo a sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.
Direttiva 94/62 CE	Sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
Direttiva 94/67 CE	Incenerimento dei rifiuti pericolosi.
Direttiva 91/57CE (come modificata da Dir. 93/86 e 98/101)	Relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose
Direttiva 96/59 CE	Smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifeni
Direttiva 1999/31 CE	Relativa alle discariche di rifiuti.
Direttiva 2000/76 CE	Sull'incenerimento dei rifiuti.
Direttiva 2004/12/CE	Modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio -
Direttiva 2006/21/Ce	Gestione dei rifiuti delle industrie estrattive
Direttiva 2006/12/Ce	Direttiva relativa ai rifiuti - Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 27 aprile 2006 n. L 114/9.
Regolamento Commissione Ce 304/2009/Ce	Trattamento dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti - Modifica del regolamento 850/2004/Ce
NORMATIVA NAZIONALE	
DPR 915/82	Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorotrifeni e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi.
D.Lgs 95/1992	Attuazione delle Direttive 75/439 e 87/101 relative alla eliminazione degli olii usati.
L. 257/1992 +DM 6/4/1994; 14/5/1996, 12/02/1997, DM	Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

20/08/1999	
D.Lgs. 99/92	Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura
L. 70/1994	Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di gestione e di audit ambientale.
D.Lgs. 114/1995	Attuazione della direttiva 82/217 in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto
D.lgs. 22/1997 (come modificato dalla L. 426/1998 e dalla 193/2001)	Attuazione delle Dir. 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.
D.Lgs. 389/1997	Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio (Ronchi bis).
DM 20/11/1997	Regolamento recante norme per il recepimento delle direttive 91/157/CEE e 93/86/CEE in materia di pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose.
DM 05/02/1998	Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
L 426/1998	Nuovi interventi in campo ambientale. (Ronchi ter)
DM 11/03/1998 n. 141	Regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica.
DM 04/08/1998	Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del catasto rifiuti.
D.P.R.158/1999	Elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa rifiuti.
D.Lgs. 209/99	Attuazione della direttiva 96/159 relativa allo smaltimento dei policlorotrifenili.
DM 18/04/2000	Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, di cui all'articolo 26, comma 4, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
DM 124/2000	Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio di impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti pericolosi.
DM 04/08/2000	Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
D.Lgs. n.36/03	Attuazione della direttiva 1990/31/CEE relativa alle discariche di rifiuti.
Dlgs 11 maggio 2005, n. 133	Incenerimento dei rifiuti - Attuazione della direttiva 2000/76/Ce.
DM Ambiente 3 agosto 2005	Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.
D.Lgs n. 152/06	Norme in materia ambientale
D.M.A. 186/2006	Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998
DM Ambiente 29 gennaio 2007	Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59 - Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di gestione dei rifiuti.
DM Ambiente 8 aprile 2008	Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato - Articolo 183, comma 1, lettera cc) del Dlgs 152/2006.
Dlgs 30 maggio 2008, n. 117	Attuazione della direttiva 2006/21/Ce relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/Ce
DM Ambiente 17 dicembre 2009	Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI
D.M. 27 settembre 2010	Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005
D.M. Ambiente 161/2012	Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo
NORMATIVA REGIONALE	
LR. 3 novembre 1989, n. 2	Disciplina per lo smaltimento dei fanghi sul suolo o nel sottosuolo.
DGR n. 6159 del 06/11/89	Adozione del progetto di Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi

L.R. 13 agosto 1993, n. 17	Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani.
LR 29/95	Esercizio delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura attraverso le Amministrazioni provinciali.
LR 4/01/2001 n. 6	Individuazione dei siti per lo smaltimento dei rifiuti di amianto.
LR. 4 settembre 2001 n. 26	Disposizioni tributarie in materia di rifiuti solidi
Ordinanza del CD Emergenza Ambientale n. 41/01	Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.
Decreto del CD Emergenza Ambientale n. 296/02	Completamento, integrazione e modificazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti e dei siti inquinati.
Decreti del CD Emergenza Ambientale dal n. 297 al 315 emanati nel 2002	Attivazione degli Ambiti Territoriali Ottimali per la gestione dei rifiuti urbani nella Regione Puglia.
Ordinanza del CD Emergenza Ambientale n. 56/04	Piano per la riduzione del conferimento di discarica di rifiuti urbani biodegradabili ex art.5 del D.Lgs.n.36/03. Integrazione, pianificazione regionale.
Decreto CD Emergenza Ambientale n. 187/05	Decreti Commissariali 6.3.2001, n. 41, e 30.9.2002, n.296 - Piano regionale di gestione dei rifiuti. Aggiornamento, completamento e modifica.
Reg. Regionale 12 giugno 2006 n. 6	Regolamento d'applicazione per la gestione dei materiali inerti da scavo
L. R. 31 dicembre 2009, n. 36	Norme per l'esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
D.G.R. 28 dicembre 2009, n. 2668	Approvazione dell'Aggiornamento del Piano di Gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia.

Inquinamento acustico

NORMATIVA COMUNITARIA	
Direttiva 2000/14/CE	Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto
Direttiva 2003/10/CE	Prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)
NORMATIVA NAZIONALE	
D.P.C.M. 1/3/91	Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
Legge Quadro sul Rumore n. 447/95	Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
D.P.C.M. 14 novembre 1997	Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
Decreto 16 marzo 1998	Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico
L. 36/2001	Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
Legge n. 179 del 13 luglio 2002	Disposizioni in materia ambientale
D.Lgs. 262/2002	Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto
D.P.R. 30/03/2004, n.142	Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
D.L. 19/08/2005, n.187:	Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.
D.L. 19/08/2005, n.194	Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.
D.L. 10/04/2006, n. 195	Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore).
Decreto 24/07/2006	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare. Modifiche dell'allegato I -

	Parte b, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, relativo all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate al funzionamento all'esterno.
D.L. 09/04/2008 n.81	Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
NORMATIVA REGIONALE	
l.r. 12 febbraio 2002, n. 3	Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico

Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi naturali

NORMATIVA COMUNITARIA	
Direttiva 79/409 CE	Concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Direttiva 90/219 CE (e successive modifiche)	Sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati
Direttiva 90/220 CE	Sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati
Direttiva 92/43 CE	Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
NORMATIVA NAZIONALE	
Dpr 448/1976	Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramstar il 2 febbraio 1971
L. 6 dicembre 1991 n. 394	Legge quadro sulle aree protette
L. 157/1992	Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio
D.Lgs 91/1993	Attuazione della direttiva CE n. 90/219 concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati
D.Lgs 92/1993	Attuazione della direttiva CE n. 90/220 concernente l'emissione deliberata nell'ambiente, per fini sperimentali o commerciali, di organismi geneticamente modificati
Delibera n. 993 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 20/07/2000	Approvazione del III aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette
L. 353/2000	Legge quadro in materia di incendi boschivi
l. 227/2001	Orientamento e modernizzazione del settore forestale
DPR n. 120 del 12 marzo 2003	Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche
Decreto 3 luglio 2008 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	Primo elenco aggiornato dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.
DM 5 luglio 2007	Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE
NORMATIVA REGIONALE	
L.R. 24 luglio 1997, n. 19	Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione
l.r. 27 DEL 13.08.1998	Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria
L.R. 24 febbraio 1999, n. 12 "Riordino delle comunità Montane"	Delega alle C.M. la gestione di parchi regionali istituiti nel caso in cui il loro ambito territoriale coincide in tutto o è parte di quello di una zona omogenea
L.R. 30 novembre 2000, n. 18	Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi
D.G.R. 22 dicembre 2000, n.	Attuazione della L.R. 24 luglio 1997, n. 19; Istituzione n. 8 aree protette


1760	
L.R. 12 aprile 2001, n. 11	Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale - comma 4 (Valutazione d'incidenza)
L.R. 16/2001	Integrazione art. 5: L.R. 24 luglio 1997, n. 19 -Individuazione n 1 area protetta
Reg. 16 novembre 2001, n. 9	Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale. Modalità di costituzione, gestione e funzionamento
L.R. 7/2002	Integrazione art. 5: L.R. 24 luglio 1997, n. 19 -Individuazione n 1 area protetta
D.G.R. 14 maggio 2002, n. 593	Attuazione della L.R. 24 luglio 1997, n. 19, Presa d'atto e indirizzi-Istituzione n. 3 aree protette
L 353/2000	Programma di previsione e prevenzione degli incendi boschivi e piano regionale antincendi boschivi, redatto ai sensi della L. 225/92 e Reg. CEE 2158/92
Regolamento Regionale 28 settembre 2005, n. 24	Misure di conservazione relative a specie prioritarie di importanza comunitarie di uccelli selvatici nidificanti nei centri edificati ricadenti in proposti siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e in Zone di Protezione Speciale (ZPS)
Deliberazione della Giunta Regionale del 14 marzo 2006, n. 304	Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 della direttiva 92/43/CEE e dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'art. 6 del D.P.R. n. 120/2003.
L.R. 4 giugno 2007, n. 14	Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia
L.R. 14 giugno 2007, n. 17	"Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale"
DGR 3 agosto 2007, n. 1366	Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione in Puglia delle attività previste dall'art. 23 della L.R. n. 19/1997 e delle Leggi istitutive delle aree naturali protette regionali.
Regolamento Regione Puglia del 18 luglio 2008, n. 15	"Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 79/409 e 92/43/CEE e del DPR 357/97 e successive modifiche e integrazioni"
Regolamento Regionale 22 dicembre 2008, n. 28	Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007

Paesaggio e patrimonio culturale

NORMATIVA NAZIONALE	
R.D.L. 30/12/1923, n. 3267 e R.D.L. 16/05/1926, n. 1126	Riordino e riforma della legislazione in materia di boschi e di territori montani
Legge n°1089 del 1.6.1939	Tutela delle cose d'interesse storico ed artistico
L. n. 1497/39	Protezione delle bellezze naturali.
D.P.R. n.616/77	Delega alle regioni alcune funzioni amministrative e di controllo sui beni paesaggistici.
D. L. n. 312/85	Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.
L. 431/1985	Conversione in legge, con modificazioni, del DL 312/85, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art 82 del DPR 616/77 (ed L. Galasso)
L. 4/1993	Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, recante misure urgenti per il funzionamento dei musei statali. Disposizioni in materia di biblioteche statali e di archivi di stato (cd Legge Ronchey)
D.Lgs 490/1999	Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre, n. 352
D.Lgs. n. 42/04	Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 137 del 6 luglio 2002.
NORMATIVA REGIONALE	
D.G.R. n.1748/00	Piano Urbanistico Territoriale Tematico "Paesaggio".
L.R. 27 luglio 2001	Norme generali di governo e uso del territorio

L.R. n. 20/09	Norme per la pianificazione paesaggistica
DGR.1435 del 2 agosto 2013,	Adozione Piano Paesaggistico Territoriale Regionale
DGR. n. 176 del 16 febbraio 2015,	Approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) pubblicata sul BURP del 23/03/2015
L.R. n. 19/2015	Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n.20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)

**ALLEGATO 2 - CARTOGRAFIA CON INDIVIDUAZIONE DEI VINCOLI INERENTI
IL “PPTR”**



Legenda

- Rete esistente
- Prementi
- Tronco fogna di progetto
- Sollevamenti di progetto

PPTR - Componenti geomorfologiche ed idrogeologiche

- | | |
|--|--|
| (BP) Territori Costieri 300m | (UCP) Lame e gravine |
| (BP) Laghi 300m | (UCP) Versanti |
| (BP) Acque Pubbliche 150m | (UCP) Inghiottitoi 50m |
| (UCP) Sorgenti 25m | (UCP) Grotte 100m |
| (UCP) connessione RER 100m | (UCP) Geositi 100m |
| (UCP) Vincolo idrogeologico | (UCP) Doline |
| | (UCP) Cordoni Dunari |


















0 200 400 800 1 200 1 600 M

Legenda

— Rete idrica di progetto

PPTR - Componenti geomorfologiche ed idrogeologiche

	(BP) Territori Costieri 300m		(UCP) Lame e gravine
	(BP) Laghi 300m		(UCP) Versanti
	(BP) Acque Pubbliche 150m		(UCP) Inghiottitoi 50m
	(UCP) Sorgenti 25m		(UCP) Grotte 100m
	(UCP) connessione RER 100m		(UCP) Geositi 100m
	(UCP) Vincolo idrogeologico		(UCP) Doline
			(UCP) Cordoni Dunari




Legenda

- Rete esistente
- Prementi
- Tronco fogna di progetto
- Sollevamenti di progetto

**PPTR - Componenti botanico vegetazionali
Aree protette e siti naturalistici**














- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> (BP) Foreste e Boschi (UCP) Rispetto boschi 100m (BP) Zone umide (UCP) Aree umide (UCP) Formazioni arbustive (UCP) Pascoli naturali | <ul style="list-style-type: none"> (UCP) Rilevanza naturalistica ZPS SIC SIC MARE (BP) Parchi e Riserve Area Naturale Marina Protetta Parchi nazionali e riserve nat. statali Parchi e riserve naturali regionali (UCP) Rispetto parchi 100m |
|---|--|





Legenda

— Rete idrica di progetto

**PPTR - Componenti botanico vegetazionali
Aree protette e siti naturalistici**

- | | |
|--|---|
|  (BP) Foreste e Boschi | (UCP) Rilevanza naturalistica |
|  (UCP) Rispetto boschi 100m |  ZPS |
|  (BP) Zone umide |  SIC |
|  (UCP) Aree umide |  SIC MARE |
|  (UCP) Formazioni arbustive | (BP) Parchi e Riserve |
|  (UCP) Pascoli naturali |  Area Naturale Marina Protetta |
| |  Parchi nazionali e riserve nat. statali |
| |  Parchi e riserve naturali regionali |
| |  (UCP) Rispetto parchi 100m |





Legenda

- Prementi
- Tronco fogna di progetto
- Rete esistente
- Sollevamenti di progetto

PPTR - Componenti culturali e insediative - Valori percettivi

- | | |
|--|--|
| (BP) Aree di notevole interesse pubblico | (UCP) Paesaggi rurali |
| (BP) Usi civici | (UCP) Città consolidata |
| (BP) Usi civici validati | (UCP) Strade panoramiche |
| (BP) Zone di interesse archeologico | (UCP) Strade valenza paesag. |
| (UCP) Strat. ins. siti storico culturali | ▲ (UCP) Luoghi panoramici |
| (UCP) Strat. ins. rete tratturi | (UCP) Coni visuali |
| (UCP) Aree a rischio archeologico | |
| (UCP) Area risp. strat. insediativa | |




Legenda

— Rete idrica di progetto

PPTR - Componenti culturali e insediative - Valori percettivi

- | | | | |
|--|--|--|------------------------------|
| | (BP) Aree di notevole interesse pubblico | | (UCP) Paesaggi rurali |
| | (BP) Usi civici | | (UCP) Città consolidata |
| | (BP) Usi civici validati | | (UCP) Strade panoramiche |
| | (BP) Zone di interesse archeologico | | (UCP) Strade valenza paesag. |
| | (UCP) Strat. ins. siti storico culturali | | (UCP) Luoghi panoramici |
| | (UCP) Strat. ins. rete tratturi | | (UCP) Coni visuali |
| | (UCP) Aree a rischio archeologico | | |
| | (UCP) Area risp. strat. insediativa | | |

**ALLEGATO 3 - CARTOGRAFIA CON INDIVIDUAZIONE DEI VINCOLI INERENTI
IL “PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO” E LA CARTA
IDROGEOMORFOLOGICA DELLA PUGLIA**



0 200 400 800 1 200 1 600
M

Legenda

- Rete esistente
- Prementi
- Tronco fogna di progetto
- Sollevamenti di progetto

Piano di Assetto Idrogeologico

Pericolosità Idraulica

- AP - Alta Pericolosità
- MP - Media Pericolosità
- BP - Bassa Pericolosità

Pericolosità Geomorfologica

- PG1 - Pericolosità media e moderata
- PG2 - Pericolosità elevata
- PG3 - Pericolosità molto elevata



0 200 400 800 1 200 1 600
M

Legenda

— Rete idrica di progetto

Piano di Assetto Idrogeologico

Pericolosità Idraulica

AP - Alta Pericolosità

MP - Media Pericolosità


BP - Bassa Pericolosità

Pericolosità Geomorfologica

PG1 - Pericolosità media e moderata

PG2 - Pericolosità elevata


PG3 - Pericolosità molto elevata



0 200 400 800 1 200 1 600 M

Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia

- | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Corso d'acqua episodico | Orlo di terrazzo morfologico | Area di cava attiva |
| Corso d'acqua obliterato | Geosito | Cava abbandonata |
| Corso d'acqua tombato | Ingresso di grotta naturale | Cava rinaturalizzata |
| Corso d'acqua | Faglia | Cava riqualificata |
| Recapito finale di bacino endoreico | Faglia presunta | Discarica di residui di cava |
| Sorgente | Polje | Aree di dissesto diffuso |
| Ciglio di sponda | Vora | |
| Ripa di erosione | Dolina | |
| | Discarica controllata | |





0 200 400 800 1 200 1 600 M

Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia

- | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Corso d'acqua episodico | Orlo di terrazzo morfologico | Area di cava attiva |
| Corso d'acqua obliterato | Geosito | Cava abbandonata |
| Corso d'acqua tombato | Ingresso di grotta naturale | Cava rinaturalizzata |
| Corso d'acqua | Faglia | Cava riqualificata |
| Recapito finale di bacino endoreico | Faglia presunta | Discarica di residui di cava |
| Sorgente | Polje | Aree di dissesto diffuso |
| Ciglio di sponda | Vora | |
| Ripa di erosione | Dolina | |
| | Discarica controllata | |

**ALLEGATO 4 - CARTOGRAFIA CON INDIVIDUAZIONE DEI VINCOLI INERENTI
“AREE PROTETTE”, ZONE “SIC E ZPS” E AREE “IBA”**





Legenda












- Rete esistente
- Prementi
- Tronco fogna di progetto
- Sollevamenti di progetto

Parchi e aree protette


- | | |
|--|--|
| Riserve Naturali Nazionali | SIC |
| Parchi Naturali Nazionali | SIC Mare |
| Parchi Naturali Regionali | Z.P.S. |
| Riserve Naturali Regionali | Aree IBA |
| Riserva Naturale Marina | Zone Ramsar |
| Area naturale marina protetta | |





Parchi e aree protette

	Riserve Naturali Nazionali		SIC
	Parchi Naturali Nazionali		SIC Mare
	Parchi Naturali Regionali		Z.P.S.
	Riserve Naturali Regionali		Aree IBA
	Riserva Naturale Marina		Zone Ramsar
	Area naturale marina protetta		

Legenda

 Rete idrica di progetto

**ALLEGATO 5 - CARTOGRAFIA CON INDIVIDUAZIONE DEI VINCOLI INERENTI
IL “PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA REGIONE
PUGLIA”**




Legenda

- Rete esistente
- Prementi
- Tronco fogna di progetto
- Sollevamenti di progetto

Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia







- ZPSI A
- ZPSI B
- ZPSI C
- Aree di tutela quantitativa
- Aree di tutela quali-quantitativa
- Aree vulnerabili da contaminazione salina



Legenda

— Rete idrica di progetto

Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia

-  ZPSI A
-  ZPSI B
-  ZPSI C
-  Aree di tutela quantitativa
-  Aree di tutela quali-quantitativa
-  Aree vulnerabili da contaminazione salina